

CIRCOLARE N. 15
8 LUGLIO 2011

**Comunicazioni black list: indicazione codice
fiscale della casa madre estera – R.M. n.
71/E/2011**

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

L'Agenzia delle Entrate ritorna su una questione di interesse riguardante uno degli adempimenti più controversi introdotti nel 2010, rappresentato dall'**obbligo di comunicazione** delle transazioni intercorse con operatori localizzati nei **paradisi fiscali** (art. 1 del D.L. n. 40/2010). Si vedano anche le circolari di Studio n. 14, 18, 21 e 24 del 2010.

Il caso esaminato dalla R.M. n. 71/E del 6 luglio 2011 (allegata di seguito alla presente), riguarda gli acquisti che un'impresa italiana ha effettuato da una società **lussemburghese** identificata direttamente ai fini IVA in tre Stati comunitari (Regno Unito, Germania e Francia) e le relative modalità di indicazione di queste operazioni sul modello di comunicazione.

Quanto al presupposto per l'obbligo di comunicazione, l'Agenzia ribadisce l'orientamento consolidato (espresso nella C.M. n. 53/E del 21 ottobre 2010 e ripreso nella C.M. n. 2/E del 28 gennaio 2011) secondo cui ciò che **rileva** è la **localizzazione** della "**casa madre**" della controparte estera: conseguenza di questo ragionamento è che, se la controparte ha sede, residenza o domicilio in uno Stato a fiscalità privilegiata, la stessa ha un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione in uno Stato "non paradiso fiscale" e la transazione avviene tra il soggetto italiano e il rappresentante (o la stabile organizzazione), l'operazione va comunicata all'Amministrazione finanziaria, in quanto si tratta di una transazione comunque "**riconciliabile**" all'impresa estera con sede in un territorio "**black list**".

Nel caso esaminato dalla R.M. n. 71/E/2011 l'impresa "black list" (lussemburghese) non ha stabili organizzazioni o rappresentanti, ma è solo **identificata direttamente** in UK, Francia e Germania; ciò nonostante, è opinione comune che si tratti di un caso di fatto sovrapponibile a quello della **nomina del rappresentante**, con conseguente obbligo di comunicazione.

L'interesse della risoluzione sta nelle **indicazioni pratiche** fornite ai fini della compilazione del modello di comunicazione e, in particolare, dei **campi 10 e 11 del quadro A**, nei quali occorre riportare la **partita IVA** e il **codice fiscale** della controparte estera. Si tratta, di fatto, di gestire acquisti per i quali le fatture riportano le partite IVA inglesi, tedesca e francese dell'impresa lussemburghese.

La soluzione prospettata è la seguente:

- si indicano i **dati anagrafici** della società lussemburghese (sede, indirizzo ecc.);
- nel campo relativo al **codice fiscale** si inserisce il codice fiscale della società lussemburghese (da reperire, presumibilmente, attraverso contatti diretti, in quanto potrebbe non essere indicato in fattura);
- nel campo relativo alla **partita IVA** devono, invece, essere inserite le diverse partite IVA indicate nelle fatture ricevute.

Conseguenza di tale impostazione è quella per cui devono essere compilati tanti quadri A quante partite IVA sono interessate dalle transazioni (nel caso considerato tre, al di là del fatto che il soggetto di riferimento sia sempre la società lussemburghese).

Va detto che, con riferimento al campo del codice fiscale, la soluzione prospettata dall'istante era quella di inserire non il codice fiscale della società lussemburghese, bensì la **partita IVA** lussemburghese. Si tratta di una soluzione che, benché non ripresa nella risposta dell'Agenzia, **non sembra scorretta**, in quanto lo stesso D.M. 30 marzo 2010 prevede che si debba fornire l'indicazione del codice fiscale "ovvero, in mancanza, di altro codice identificativo", che potrebbe ben essere rappresentato dalla partita IVA (lussemburghese, in quanto va a sostituire il codice fiscale).

Da ultimo, sebbene la R.M. n. 71/E/2011 non lo ammetta espressamente, si ritiene che la **stessa soluzione** possa essere adottata nei rapporti con **rappresentanti fiscali** e **stabili organizzazioni**; così, se la società lussemburghese avesse costituito una stabile organizzazione in Germania e la transazione fosse avvenuta tra la suddetta stabile organizzazione e il soggetto italiano, sarebbe logico inserire nelle comunicazioni i dati

anagrafici della casa madre (e non della stabile organizzazione), il codice fiscale attribuito dal Lussemburgo, ma la partita IVA attribuita dallo Stato tedesco alla stabile organizzazione ivi stabilita.

RISOLUZIONE N.71/E

Roma, 6 luglio 2011



Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria - Articolo 1, decreto legge 25 marzo 2010, n. 40

Quesito

La società istante, che opera nella progettazione e assistenza alla realizzazione di sistemi informatici e telematici, nel corso dei mesi di Dicembre 2010 e Gennaio 2011, ha acquistato dei beni materiali inerenti alla propria attività dalla società limitata di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, ALFA Sarl.

Le fatture ricevute non recano il numero di Partita Iva lussemburghese bensì quelle attribuite da altri Stati membri dell'Unione Europea e, in particolare, quella del Regno Unito, della Germania e della Francia.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con legge del 22 maggio 2010) è fatto obbligo ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici compresi nell'elenco di Stati e territori fornito nel DM del 04/05/1999 e del 21/11/2001 (e successive modificazioni) , senza rilievo dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti.

L'art. 4 del D.M. del 30/3/2010 richiede che nella comunicazione sia indicato il numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è

intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo.

Premesso che il modello di comunicazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate consente di indicare, nel Quadro A1, sia un "*Codice Iva estero*" che un "*Codice fiscale estero*", senza ulteriori istruzioni specifiche, la società chiede un parere sulla correttezza della soluzione prospettata.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

La società ritiene che, per ciascuna delle diverse partite Iva con le quali la società ALFA Sarl ha emesso fatture, debba essere compilato un Quadro A1. Nel campo "*Codice Iva estero*" sarà indicata la Partita Iva così come riportata in fattura mentre nel campo "*Codice fiscale estero*" sarà indicata la Partita Iva lussemburghese, essendo il codice attribuito dallo Stato in cui ALFA Sarl è stabilita.

Al Rigo A19 sarà indicata la somma degli importi dei beni acquistati, così come riportati nelle fatture, mentre al Rigo A20 sarà indicata la somma dell'Iva sui beni acquistati, così come apportata dalla società istante in assolvimento degli obblighi imposti dal regime dell'inversione contabile.

Parere della Direzione

Con riferimento al caso di specie, si osserva preliminarmente che l'Amministrazione finanziaria si è espressa, dapprima con circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 - con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia di comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in paesi c.d. *black list*, e sono stati individuati gli operatori esteri in relazione ai quali sorge l'obbligo di comunicazione - e successivamente con circolare n. 2/E del 2011. In particolare, con la circolare n. 53/E è stato chiarito che, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, devono ritenersi soggette all'obbligo di comunicazione in esame "*anche le operazioni realizzate da un*

soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list".

Tale principio appare applicabile anche laddove l'operatore economico situato nel paese *black list* operi in un paese a fiscalità ordinaria attraverso l'identificazione diretta, anziché attraverso un rappresentante fiscale. Anche in tale caso, infatti, l'operazione posta in essere dal soggetto passivo deve considerarsi effettuata direttamente con l'operatore economico localizzato nel paese *black list* - quale la società di diritto lussemburghese del caso di specie - sebbene l'operazione sia formalmente riconducibile ad una partita Iva rilasciata da un paese a fiscalità ordinaria e qui territorialmente rilevante.

Pertanto, nel presupposto - peraltro condiviso dallo stesso istante - che le diverse operazioni poste in essere devono ritenersi effettuate, ai fini dell'obbligo di comunicazione in esame, nei confronti della società di diritto lussemburghese (a nulla rilevando la circostanza che le fatture ricevute riportino una partita Iva rilasciata da un paese a fiscalità ordinaria), con conseguente obbligo di comunicazione secondo le regole ordinarie, nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera dovranno essere indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel paese *black list* (nel caso in esame lussemburghese), mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i diversi codici Iva rilasciati dai paesi in cui la stessa si è identificata ai fini del compimento dell'operazione economica, compilando un quadro per ciascuno di tali codici.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE